BORMIOLI ROCCO S.p.A.

Stabilimento di Altare

"Piano di adeguamento e Prescrizioni"



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI. Protocollo n. 0016138/2023 del 29/03/2023

Indice generale

1 EVOLUZIONE NORMATIVA	3
2 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	3
2.1. Situazione della vita dei Forni alla data di Maggio 2022	3
3 PRESCRIZIONI	4
3.1. Emissioni in atmosfera.	4
3.1.1 Gestione emissioni in atmosfera del forno vetrario in condizioni di emergenza	8
3.1.2 Prescrizioni SME:	<u>9</u>
3.2. Scarichi idrici.	13
3.3. Rumore	15
3.4. Rifiuti	15
3.5. Energia	16
4 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO	
5 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITA' IPPC	18
6 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO	20

1 EVOLUZIONE NORMATIVA

Il riferimento normativo per la tipologia di attività in oggetto ad oggi è ancora la Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea G.U. n° L70 del 08/03/2012), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, BAT 865/2012, per la **produzione del vetro** ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

2 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

2.1. Situazione della vita dei Forni alla data di Maggio 2022

Il Forno 1:

- è stato ricostruito nel 2010 e la sua progettazione ha tenuto conto delle tecnologie sviluppate al momento per ridurre le emissioni in atmosfera;
- è stato ricostruito nel 2019;
- il prossimo rifacimento è previsto nel 2026-2027.

Il Forno 2:

- è stato ricostruito nel 2007;
- durante il rifacimento del 2016 la sua progettazione ha tenuto conto delle migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- il prossimo rifacimento è previsto nel 2024.

3 PRESCRIZIONI

3.1. Emissioni in atmosfera

1. L'Azienda dovrà rispettare i seguenti limiti:

I. L'AZIEIIGA	dovia rispettare		Portata		Limite	
Emissione	Provenienza	Sistema di	max	Inquinante	Concentrazi	Flusso di
		abbattimento	prevista (Nm³/h)	1	one	massa
			(14111/11)		(mg/Nm3) 20 (media	(kg/h)
					giornaliera)	0,512
				Polveri	125 (media	3,20
					oraria)	
					1000 (media	• • •
				Ossidi di azoto (NOx)	giornaliera) * 2750 (media	25,6 70,4
					oraria)	70,4
	Forno fusorio nº1				300 (media	
	Forno fusorio n°2	Filtro	25 (00	Ossidi di zolfo (SO ₂)	giornaliera)	7,68
E13	Trattamenti superficiali a	elettrostatico	25.600	2	2250 (media	57,6
	caldo			A 11 1 11 (TECT)	oraria)	0.710
				Acido cloridrico (HCl) CO	20** 100**	0,512
				Acido fluoridrico (HF)	5 **	2,56 0,128
				∑ As-Co-Ni-Cd-Se-		
				- Cr(VI)	1**	0,0256
				∑ As-Co-Ni-Cd-Se-	5**	0,128
				Cr ^{VI} - Sb-Pb-Cr (III) ^I -	3	0,120
				Cu-Mn-V-Sn Polveri	10	/
	Officina stampi aspirazione fumi banchi Filtro a maniche	7711			10	I
E5			15.000	∑ Sb-Cr(III)-Mn-Pb- Cu-Sn-V	5	/
		a mamene		$\sum Ni - Cd - Cr(VI)$	1	/
	Officina Stampi aspirazioni fumi Fi			Polveri	10	/
E6		Filtro	6.000	TOIVEIT	10	,
EO	macchine	a maniche		∑ Ni-Cd-Cr(VI)	1	/
	utensili					
E7	Officina Stampi aspirazioni	Filtro	2.500	Polveri	20	/
2,	fumi sabbiatrice	a umido	2.000	1 011 011		,
	Officina		1,000			
Eo	manutenzione	Filtro		D 1 '	20	1
E8	macchine aspirazioni	a maniche 1.000		Polveri	20 /	/
	fumi sabbiatrice					
	Reparto scelta Filtro					
E9	nastro rottame	a maniche	1.500	Polveri	10	/
E10	di vetro a mamene Reparto		Polveri	10	/	
	manutenzione	manutenzione Filtro	10.000		10	1
	aspirazione			∑ Sb-Cr(III)-Mn-Pb- Cu-Sn-V	5	/
	banco di	a mament			1	,
	saldatura			\sum Ni – Cd – Cr (VI)	1	/
E22		Reparto aspirazione officina Filtro	ltro 5.500	Polveri	10	/
	manutenzione	a maniche		$\sum Ni - Cd - Cr(VI)$	1	/
	macchine					

- * il limite verrà riesaminato, secondo le linee guida SNPA (Delibera 118/2021), in caso di:
 - costruzione di nuovo forno, ovvero di realizzazione di un aumento del numero di forni rispetto all'assetto attuale, ovvero rifacimento con ricostruzione dei due forni esistenti
 - emanazione di nuove BAT di settore
 - peggioramento dello stato di qualità dell'aria locale per il parametro NOx
- ** il limite va riferito al valore medio di tre campionamenti discontinui il cui periodo di misurazione deve coprire almeno due cicli di inversione di combustione delle camere di rigenerazione.
- 2. Il Gestore, in merito ai futuri rifacimenti dei forni 1 e 2, dovrà comunicare preventivamente a Provincia, ARPAL, Comune di Altare un cronoprogramma dettagliato delle opere di rifacimento, nella fattispecie:
 - a) data fermata forno
 - b) durata cantiere
 - c) durata preriscaldo forno
 - d) durata progressivo aumento cavato
 - e) durata messa a regime formo

Per la fase a regime il gestore potrà richiedere eventualmente limiti superiori a quelli previsti al punto 3.1.1. precedente; in tal caso l'Azienda dovrà inviare ad ARPAL, Comune di Altare e alla Provincia, almeno con cadenza mensile, una breve relazione circa l'andamento del programma proposto, corredata da un prospetto riassuntivo dei valori di concentrazione e flusso di massa (e relativo cavato) in emissione, rilevati mediante lo SME installato sulla emittente E13. I valori rilevati non avranno valenza fiscale nel periodo suddetto di "messa a regime", fermo restando che ci si attende che gli stessi valori si collochino nell'intorno di quelli previsti dall'azienda nella suddetta comunicazione; in caso contrario questa Provincia si riserva di intervenire con adeguati provvedimenti a fini cautelativi.

- 3. Durante il rifacimento dei forni la progettazione dovrà tenere conto delle migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera e in particolare riguardo al parametro NOX;
- 4. Qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti risulti superato; i campionamenti a camino per la verifica del rispetto del VLE dovranno essere condotti secondo le disposizioni del metodo UNICHIM 158/88; in proposito il Gestore dovrà riportare nei rapporti di prova la classe di emissione. La durata del campionamento dei singoli parametri dovrà inoltre rispettare quanto previsto dai rispettivi metodi di campionamento e analisi. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.
- 5. Le emissioni:
 - E12, E14 derivanti da fornetti alimentati a metano per la termoretrazione,
 - E16, E17, E18, E19 derivanti da fornetti scaldastampi e generatori di calore;
 - E23 asservita alla tempera dei contenitori;

data la loro potenzialità e il tipo di combustibile impiegato, non necessitano di autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli art. 282 e Allegato IV alla parte V - parte 1- comma 1 lettera dd) del D.Lgs. N°152/06, pur soggiacendo a quanto previsto dalle norme del Titolo II della parte V dello stesso Decreto. (vedi obiettivi di miglioramento).

- E15, derivante dal trattamento a freddo con acido oleico dei contenitori, vista la natura chimica dell'acido (sostanza non pericolosa per l'ambiente) e la limitata portata di emissione è da considerarsi trascurabile da un punto di vista dell'inquinamento atmosferico;
- E20, E21 derivano da sfiati di aria relativi all'impianto del vuoto;
- E24, E25 derivano da sfiati di aria relativi ad aree "non produttive" quali mensa e spogliatoi;

non sono da assoggettare ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

- 6. In caso di manutenzione del filtro elettrostatico e/o dei condotti di adduzione fumi, per fermate di emergenza degli stessi, la ditta potrà utilizzare i condotti esistenti, ad oggi denominati E1, E2, E3 ed E4, procedendo con l'apertura dei sigilli posti e l'immediata comunicazione a mezzo PEC alla Provincia, al Comune di Altare ed all'ARPAL. Nell'apposito registro dovranno essere annotate:
 - Codice emissione by-pass attivata;
 - Data e ora di spiombatura;
 - Motivazione:
 - Data e ora di ripristino condizioni normali;
 - Firma dell'operatore;
 - Data e ora di ripiombatura;
 - Firma Addetto stabilimento.

Della ripiombatura avvenuta dovrà essere data comunicazione a mezzo PEC - alla Provincia, al Comune di Altare ed all'ARPAL, entro le ore 11 del giorno lavorativo successivo;

- 7. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotato di opportuna chiusura di almeno 10 cm di diametro) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale (cfr. Allegato E);
- 8. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'Allegato E.
- 9. I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 10. Non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass, salvo i casi riportati ai punti precedenti, di tutti i sistemi di abbattimento installati;
- 11. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza **trimestrale**, verifichi lo stato di efficienza dei filtri asserviti alle emissioni da E5 ad E22, e da ES1 a ES19, e che con

frequenza **semestrale** preveda una manutenzione generale di tutti i sistemi di abbattimento installati;

- 12. Dovrà essere installato un pressostato differenziale o microdeprimometro o altro sistema equivalente per ognuno dei filtri a tessuto installati. Detti strumenti, tramite opportuno circuito di consensi, dovranno fornire agli operatori, un segnale di allarme acustico e visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento del filtro depolveratore servito. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione trimestrale per la pulizia e la verifica dei pressostati differenziali
- 13. Per quanto riguarda le emissioni da E5 ad E22, e da ES1 a ES19:
 - (a) in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi;
 - (b) la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato asserviti alle emissioni da E5 ad E22 e da ES1 a ES19 ogni qualvolta si verifichino problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, i quali dovranno essere movimentati sul registro di carico e scarico, previsto ai sensi dell'art.190 del D.Lgs N°152/06;
 - (c) relativamente le emissioni da ES1 a ES19 il gestore dovrà prevedere una procedura per la gestione e sostituzione dei filtri per il particolato; i silos asserviti alle suddette emittenti dovranno essere dotati di sistema di abbattimento con un'efficienza minima del 90%; tali sistemi dovranno essere dotati di un sistema di pulizia pneumatico o meccanico attivato automaticamente da un pressostato posizionato alla sommità del silos; suddetto pressostato dovrà contemporaneamente comandare l'azionamento di una valvola di intercettazione del materiale in ingresso; i silos dovranno inoltre essere dotati di un indicatore di livello di riempimento massimo, collegato ad un allarme acustico o visivo ed in modo sinergico con il pressostato connesso alla valvola d'intercettazione del carico.
- 14. Dovranno essere annotati su **apposito registro** con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati, le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento). Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
- 15. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Vado Ligure, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
- 16. Le materie prime alla rinfusa, ad esclusione del rottame di vetro, presenti all'interno del sito dovranno essere stoccate in cumuli esclusivamente sotto le apposite tettoie e non potranno essere stoccate in cumuli all'aperto, sui piazzali interni allo stabilimento;
- 17. La ditta dovrà prevedere l'impiego, **almeno una volta a cadenza settimanale** e comunque ogni qualvolta si renda necessario, di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali asfaltati in modo da ridurre sensibilmente la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa;

- 18. Sui mezzi che, dopo lo scarico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
- 19. La Ditta dovrà conservare presso la portineria dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino:
 - (a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo pozzetti di campionamento vasche di accumulo punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
 - (b) aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
 - (c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

3.1.1 Gestione emissioni in atmosfera del forno vetrario in condizioni di emergenza

Si considera situazione di emergenza la messa fuori servizio del sistema di estrazione ed abbattimento dei fumi derivanti dai forni fusori 1 e 2 (denominato elettrofiltro, con relativo camino E13), determinata da anomalia o manutenzione programmata o manutenzione straordinaria.

Le fermate di emergenza dell'elettrofiltro devono essere gestite nel minor tempo possibile, previa comunicazione a Provincia, ARPAL e Comune della situazione, come stabilito al precedente punto 7, §3.1.

Durante le fermate di emergenza, in condizioni di bypass dell'elettrofiltro (punto di emissione E13):

- i forni 1 e 2 emettono direttamente in atmosfera tramite i camini di emergenza E1 ed E2, senza il preliminare passaggio nel sistema di abbattimento elettrofiltro;
- le emissioni degli <u>ossidi di azoto</u> dovranno continuare a rispettare i limiti fissati, in quanto i relativi valori di concentrazione e flusso di massa dipendono quasi esclusivamente dalle modalità di combustione e dal combustibile utilizzato;
- le emissioni di <u>polveri</u> costituiscono il parametro più critico in quanto la concentrazione nei fumi provenienti da un forno vetrario non trattati con precipitatore elettrostastico o con altro sistema di abbattimento può essere controllata solo tramite i parametri di produzione. Ne consegue che non è possibile prevedere un limite per le emissioni di polveri in condizioni di emergenza;
- le emissioni di <u>ossidi di zolfo</u>, che derivano in parte dal combustibile utilizzato e in maggior parte dalle materie prime della miscela vetrificabile, non possono essere abbattute quando l'elettrofiltro non è in funzione. L'iniezione di calce nel flusso gassoso dei fumi genera una reazione in fase solido/gas con trasformazione della SO₂/SO₃ gassosa nel rispettivo solfito/solfato di calcio e costituisce una misura secondaria per l'abbattimento dell'SO₂ percorribile solo quando a valle è in funzione un elettrofiltro. Diversamente si potrebbe avrebbe una diminuzione dell'SO₂ emessa solo

a scapito di un rilevante aumento delle polveri. Ne consegue che non è possibile prevedere un limite per la SO2 in condizioni di emergenza quando le emissioni del formo vengono espulse in atmosfera bypassando il precipitatore elettrostatico;

• anche i fumi provenienti dai trattamenti a caldo saranno emessi in atmosfera attraverso i camini di emergenza dedicati (E3 ed E4) e le emissioni dovranno essere contenute entro i seguenti limiti:

Emissione	Origine	Parametro	mg/Nm³
E3	Trattamento a caldo	Polveri	20
		Stagno (Sn)	5
		Acido cloridrico (HCl)	30
		Acido fluoridrico (HF)	5
E4	Trattamento a caldo	Polveri	20
		Stagno (Sn)	5
		Acido cloridrico (HCl)	30
		Acido fluoridrico (HF)	5


3.1.2 Prescrizioni SME:

I sistemi di monitoraggio in continuo (SME) installati, dovranno essere conformi a quanto indicato nelle linee guida della Regione Liguria incluse nell'Atto n°7327/2021 del 30/11/2021, nella fattispecie dovrà essere :

- 1. garantita la conformità a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- 2. garantita la conformità alla norma UNI EN 15267-3:2009 (certificazione degli sistemi di misura automatici per monitorare le emissioni)
- 3. garantita la completa applicabilità della norma UNI EN 14181:2015 (assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici)
- 4. scelto un valore di campo di misura strumentale, per ciascun parametro monitorato, in grado di misurare le concentrazioni emesse dall'impianto in ogni condizione di esercizio ordinario, non incidentale o di guasto; indicativamente non inferiore a 1,5 volte il più alto dei valori limite previsti
- 5. garantito uno scarto dei dati elementari che concorrono a costruire una media temporale semioraria, oraria, giornaliera non superiore al 30%
- 6. garantito che i dati elementari scartati per eccedenza sul campo di misura non superino il 5% dei valori acquisibili su base settimanale, pari a 504 minuti settimanali
- 7. garantito che i dati inferiori al -5% del FS siano invalidati mentre quelli compresi tra -5% del FS e 0 siano conteggiati, ai fini della verifica del rispetto del limite, con un valore 0
- 8. garantito che il limite di rilevabilità, per ogni specifico inquinante, si attesti a circa il 10% del VLE più basso tra quelli da verificare

- 9. garantito un intervallo di confidenza massimo (percentuale su VLE giornaliero) pari a: polveri (30%), SO2 (20%), NO2 (20%), CO (10%)
- 10. garantito un intervallo di confidenza massimo per parametri ausiliari (percentuale su VLE) pari a: O2 (10%), H20 (30%), CO2 (10%)
- 11. garantito che il sistema di acquisizione acquisisca sia le misure istantanee fornite dallo SME, sia i parametri impiantistici definiti significativi ai fini della verifica delle emissioni; tutti i parametri dovranno essere acquisiti con la stessa base temporale (almeno un dato elementare al minuto) e dovranno essere conservati per almeno 5 anni
- 12. garantita una disponibilità dei dati elementari non inferiore al 70% del numero di valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora
- 13. garantita la presenza di sistemi automatici di autodiagnosi in grado di produrre segnali di allarme al verificarsi di anomalie di funzionamento degli analizzatori asserviti allo SME o della linea di trasporto del gas
- 14. predisposto un manuale di gestione dello SME contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive, prestazionali e gestionali dello SME secondo quanto indicato al par.4.6 delle linee guida regionali
- 15. revisionato il manuale SME dopo un periodo non superiore a 5 anni; inoltre dovrà essere prevista una revisione dello stesso qualora avvengono uno o più dei seguenti avvenimenti:
 - modifica dell'impianto, sostanziale o non sostanziale, tale da comportare una significativa variazione dei parametri chimico-fisici dell'effluente
 - modifica sostanziale del sistema SME tale da alterarne le specifiche elencate nel manuale stesso
 - modifiche sostanziali al quadro normativo applicabile che rendono non più adeguato il manuale di gestione
- 16. garantita la corretta misura e registrazione della rilevazione degli inquinanti in caso di guasti ed anomalie che non coinvolgono lo SME
- 17. previsto che il gestore , in caso di disservizio del sistema SME, anche per interventi di manutenzione, di durata superiore alle 48 ore, tale da rendere indisponibili misure in continuo, ai sensi del par.2.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà ricorrere all'utilizzo di misure stimate, in base allo storico; l'uso di tali misure sarà consentito sino ad un periodo massimo di 15 giorni;dovrà essere effettuata una misura discontinua al 15° giorno e , successivamente, ogni 15 giorni fino al ripristino del sistema; i dati calcolati/misurati mediante le misure sostitutive dovranno essere contraddistinti da apposito flag
- 18. garantito lo svolgimento della procedura di QAL2, almeno ogni 5 anni o comunque quando siano accorse modifiche rilevanti al funzionamento dell'impianto industriale, al funzionamento dello SME e nelle modalità autorizzative dell'esercizio, per i parametri monitorati dallo SME soggetti a VLE e per i parametri ausiliari (O2, H20)
- 19. garantito lo svolgimento della procedura AST ogni 12 mesi per i parametri monitorati dallo SME soggetti a VLE e per i parametri ausiliari (O2, H20)
- 20. garantito lo svolgimento della procedura QAL3 con una frequenza minima pari all'intervallo di manutenzione definito nel certificato di QAL1

- 21. prevista la comunicazione a Provincia di Savona, Comune di Altare, ARPAL, entro le 24 ore, di eventuali superamenti del VLE (Art.271 c.20 Dlgs 152/2006); relativamente alla media giornaliera i criteri di calcolabilità e validità dovranno essere quelli previsti al Punto 5.2.1 Allegato VI alla parte V del D.lgs 152/2006.
- 22. prevista entro le 48 successive, al primo giorno lavorativo dopo all'evento di cui al punto 21 precedente, relativamente al supero del VLE, la comunicazione a Provincia di Savona, Comune di Altare, ARPAL, dei seguenti dati:
 - a) copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere
 - b) copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie orarie
 - c) copia dei tabulati contenenti il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti
 - d) condizioni di esercizio degli impianti
 - e) diario degli interventi effettuati
 - f) esito degli interventi
- 23. inviata ad ARPAL e Provincia la comunicazione preventiva (almeno n.15 gg prima) delle date di svolgimento delle prove di QAL2 e AST;
- 24. prevista la comunicazione a Provincia di Savona, Comune di Altare, ARPAL. all'interno del report annuale di una relazione riassuntiva dei parametri monitorati dallo SME nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
 - a) elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati (con il formato delle tabelle sotto riportate)
 - b) motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione
 - c) motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica; indicazione delle situazioni in cui si è attivato il monitoraggio con misure alternative
 - d) descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione/manutenzione della strumentazione
 - e) svolgimento di QAL2/AST allegando i relativi report
 - f) ore funzionamento impianto/minimo tecnico/ore di apertura di ognuno dei by pass
 - g) stati impianto



3.2. Scarichi idrici

- 1. Lo scarico S1 derivante da "acque meteoriche potenzialmente contaminabili" è dotato di idoneo sistema di trattamento delle acque di prima pioggia (dei primi 5 mm di pioggia) che dovrà essere mantenuto costantemente efficiente. Le acque di seconda pioggia verranno immesse nel fiume Bormida sfiorandole prima della captazione delle acque di prima pioggia. I flussi di prima e seconda pioggia devono essere dotati di idoneo pozzetto di campionamento.
- 2. La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
- 3. Gli scarichi S1, S2, S4 ed S6 (acque meteoriche) dovranno costantemente rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D. Lgs.152/2006. I controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati, vista la tipologia degli scarichi, anche con campionamenti istantanei al fine di poter campionare le acque di prima pioggia.

Dovrà essere effettuato compatibilmente con gli eventi piovosi che ne comportino l'attivazione, con cadenza annuale, un controllo degli scarichi acque meteoriche (S1, S1, S2, S4 ed S6), esteso almeno ai seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Nichel, Piombo, Stagno, Idrocarburi totali.

4. Lo scarico di acque reflue industriali S3 (acque reflue industriali di raffreddamento) dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3, All. 5, Parte III del D.Lg.s. n. 152/2006 (colonna scarico acque superficiali). Per i parametri elencati nella tabella sottostante dovranno essere rispettai i valori limite indicati (vedi "Tabella 5 – Decisione BAT n. 865 del 28 febbraio 2012"). In particolare, richiamata la nota prot. n. 9807 del 04/03/2022 di Provincia di Savona:

Scarico	Tipologia	Parametro	VLE U.M. ove applicabile [mg/l]	
	S3 acque industriali di raffreddamento	рН	6,5 - 9	
			SST	30
		COD	130	
		SO ₄ ²⁻	1.000	
		Idrocarburi totali	15	
		acque industriali di	Pb	0,2
62			As	0,3
S3		Ba	3,0	
		Zn	0,5	
		Cu	0,3	
		Cr	0,3	
			Cd	0,005
	Sn	0,5		
		Ni	0,5	

Dovrà essere effettuato almeno un controllo annuale dello scarico S3 esteso almeno ai parametri della tabella. I controlli dovranno essere effettuati con campionamenti medi sulle 3 ore. Per i parametri Fluoruri (F), Antimonio (Sb), Ammoniaca, Boro (B) e Fenoli non vengono fissati VLE e sono da escludersi dai monitoraggi in quanto gli stessi non vengono utilizzati nel processo di produzione (vedi documentazione tecnica allegata ad istanza di riesame – prot. n. 21598 del 24/05/2022);

- 5. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;
- 6. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico;
- 7. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese);
- 8. La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 9. Lo scarico parziale SP5 proveniente dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore dovrà rispettare, prima della confluenza nello lo scarico S5, i seguenti limiti in deroga come da parere trasmesso da C.I.R.A. S.r.l., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato (agli atti con prot. n. 56999 del 06/12/2022):

PARAMETRO	Limiti tab.3 D.Lgs. n.152/2006 [m g / l]	Limiti in deroga [mg/l]
Cloruri	1.200	12.000

Dovrà essere effettuato almeno un controllo annuale dello scarico SP5, esteso almeno ai seguenti parametri: pH, Cloruri.

10. Dovrà essere mantenuto il contatore sulla condotta in uscita dal serbatoio dell'addolcitore ed il pozzetto di campionamento dei reflui denominato SP5 sarà ubicato allo scarico dello stesso (coordinate Gauss Boaga 1446020 E 4909843 N) prima del convogliamento con i reflui civili.

3.3. Rumore

- 1. il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
- 2. i rilievi fonometrici dovranno includere, in accordo con la norma UNI/TR 11326:2009, la valutazione dell'incertezza strumentale associata al valore di Leq (banda larga, ponderazione A) e la corrispondente incertezza estesa (fattore 2, livello di confidenza dell'ordine del 95%).
- 3. gli esiti di ogni rilievo fonometrico dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99)
- 4. qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'Allegato E al presente provvedimento, facciano riscontrare superamenti di limiti assoluti e differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/2017 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dal suddetto DPCM;
- 5. in caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in base all'entità delle risultanze espresse, la Provincia di Savona porrà in atto le azioni di competenza
- 6. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente
- 7. ciascuna attività rumorosa, in ambiente esterno, dovrà essere eseguita esclusivamente in periodo diurno

3.4. Rifiuti

- 1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..
- 2. La gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" riportati in Allegato C punto 4.1 dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 3. I contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto.

- 4. In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003 e s.m.i.
- 5. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.
- 6. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 7. Le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
- 8. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 9. Il deposito degli oli esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/92 e s.m.i.;
- 10. Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03 così come modificato dal D.Lgs. n. 121/20.

3.5. Energia

- 1. secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto;
- 2. il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Altare.
- 3. Il gestore ai sensi dell'Art.8 del Dlgs 102/2014, con cadenza quadriennale, dovrà eseguire un audit energetico secondo i criteri definiti nell'allegato 2 al suddetto decreto

4 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano

fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97.

- 2. Le misure di cui al punto 1 potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alla direttiva 98/24 CE.
- 3. Il programma di controllo dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
- 4. A seguito dell'esecuzione dei controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
- 5. Entro un anno dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, il gestore dovrà eseguire un monitoraggio dei suoli e delle acque sotterranee sulla base di una proposta operativa comprensiva di cronoprogramma da predisporre entro 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione che preveda un monitoraggio freatimetrico e chimico delle acque sotterranee di almeno 3 piezometri, con proposta di parametri pertinenti da ricercare, nonché dei suoli.
- 6. In seguito si valuterà la necessità di eventuali approfondimenti e, comunque, dovrà essere eseguito un monitoraggio della falda ogni cinque anni, con le stesse modalità e ogni 10 anni sui suoli. Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate ad ARPAL con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Gli esiti analitici (rapporti di prova e tabella di riepilogo) dovranno essere trasmessi a Comune, ARPAL e Provincia appena disponibili, corredati da una tavola con le isofreatiche. I rapporti di prova dovranno essere conservati per almeno 5 anni.
- 7. in ordine all'eventuale cessazione chiusura dismissione dell'attività, la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, Comune di Altare e all'Arpal in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- 8. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - (a) a lasciare il sito in sicurezza;
 - (b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - (c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
 - (d) a mantenere in sicurezza il sito, anche nel caso di dismissioni impiantistiche parziali nel corso dell'esercizio dell'attività, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a Comune, Arpal e Provincia, provvedendo ad effettuare le operazioni di svuotamento vasche, serbatoi, come sopra indicato, l'eventuale inertizzazione, nonchè predisporre le verifiche idonee.
- 9. prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia di Savona al Comune di Altare ed all'Arpal un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti in ordine alla cessazione chiusura dismissione dell'attività;

- 10. la comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un "Piano di Chiusura", riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali;
- 11. le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura;
- 12. a conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune di Altare e all'Arpal, corredata da :
 - a) relazione attestante i lavori svolti
 - b) idonei elaborati tecnici
 - c) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio

La Bormioli Rocco S.p.A. dovrà inoltre attuare le ulteriori eventuali attività che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno eventualmente necessari per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi già svolti.

A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

5 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITA' IPPC

- 1. La Ditta dovrà conservare presso gli uffici dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino:
 - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo pozzetti di campionamento vasche di accumulo, e/o equalizzazione punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - b) aree destinate al deposito dei rifiuti
 - c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
- 2. Dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

- 3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- 4. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 5. le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- 6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 7. fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve immediatamente adottare le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e informare via PEC, entro le 24 ore successive all'evento, l'Autorita' Competente, il Comune e ARPAL; nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.

Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e ad ARPAL, un rapporto conclusivo, che contenga il riepilogo dell'evento e delle misure attuate (comprensivo di eventuali azioni future da implementare) e almeno:

- a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti
- b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06)
- c) la durata
- d) matrici ambientali coinvolte
- e) misure da adottare/adottate immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

<u>I criteri minimi</u> secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:

- a) superamenti dei limiti per le matrici ambientali
- b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, ecc.)
- c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi
- d) incendio, esplosione
- e) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti
- f) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.)

- g) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso
- h) eventi naturali;
- 8. il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali;
- 9. il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e smi, e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante;
- 10. tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale;
- 11. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
- 12. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 13. Deve essere garantita la vigilanza diurna e notturna dell'impianto attraverso una specifica procedura che dovrà essere comunicata entro 90 giorni dal rilascio del presente atto e dovranno essere indicati i numeri telefonici di riferimento, da contattare ad attività non presidiata. I numeri di telefono di riferimento devono essere anche esposti su cartello leggibile visibile dall'esterno ad attività non presidiata;
- 14. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
- 15. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 16. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla "restituzione formale" del provvedimento autorizzativo;
- 17. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

6 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

- 1. riesame del sistema di gestione ambientale al fine di accertarne la continua idoneità, adeguatezza, efficacia (BAT 1 vi);
- 2. sviluppo di tecnologie più pulite per la fusione del vetro (BAT 1 vii);

3. implementazione di interventi puntuali di protezione acustica (BAT 15 v)